

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2802)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1968 (V. Stampati nn. 186 e 4358)*

**d'iniziativa dei deputati TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO (n. 186) e FODERARO (n. 4358)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º marzo 1968*

---

Miglioramenti economici al clero congruato

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

#### Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1967 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 32 del citato testo unico 29 gennaio 1931, n. 227.

#### Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli

previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, sono aumentati di uguale misura e con pari decorrenza.

Art. 3.

All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.